



Documento di seduta

A8-0013/2017

30.1.2017

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Simona Bonafè

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	24
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA...	25
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	55

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0593),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 2016²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0013/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.

² GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire ***un'utilizzazione accorta e razionale*** delle risorse naturali e promuovere ***un'economia più*** circolare.

Emendamento

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire ***un uso accorto ed efficiente*** delle risorse naturali e promuovere ***i principi dell'***economia circolare.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Un'economia circolare pulita, efficace e sostenibile impone di eliminare la presenza di sostanze pericolose nei prodotti in fase di progettazione e, in tale contesto, l'economia circolare dovrebbe prendere atto delle disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.

Motivazione

L'UE dovrebbe concentrarsi sulla creazione di un'economia circolare pulita ed evitare il possibile, grave rischio di una futura perdita di fiducia dell'opinione pubblica e del mercato nei materiali riciclati creando un'eredità permanente. L'onere principale per gli operatori del riciclaggio è la presenza di sostanze pericolose nei materiali. L'attenzione dell'UE dovrebbe essere incentrata sull'eliminazione di tali sostanze pericolose dai prodotti e dai rifiuti, senza mettere in pericolo la salute pubblica e l'ambiente con deroghe ai requisiti di sicurezza per talune classi di imprese o prodotti o a causa dell'impossibilità di identificare i materiali contaminati in futuro.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) È necessario garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materie prime secondarie ed è opportuno attribuire la priorità agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo finalizzati a raggiungere tale obiettivo. La Commissione dovrebbe inoltre considerare l'opportunità di presentare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Quando un materiale riciclato rientra nell'economia dopo aver ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.

Motivazione

Il regolamento REACH non si applica ai rifiuti, come indicato all'articolo 2, paragrafo 2: "I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento".

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Negli ultimi anni, a seguito dei progressi della tecnologia e dell'aumento dei flussi globali delle merci, il panorama industriale è profondamente mutato. Questi fattori pongono nuove sfide in merito alla gestione e al trattamento ecologici dei rifiuti, che dovrebbero essere affrontate combinando maggiori attività di ricerca e strumenti normativi mirati. L'obsolescenza programmata è un argomento in espansione che implica una contraddizione intrinseca con gli obiettivi dell'economia circolare e dovrebbe pertanto essere affrontato in un'ottica di eradicazione mediante l'impegno concordato di tutti gli attori principali: l'industria, gli utenti e le autorità di regolamentazione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I dati *statistici* comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È *necessario* migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità *delle statistiche* introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

(3) I dati *e le informazioni* comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È *opportuno* migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità *dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e* introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo

della qualità dei dati. *La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di riferire in merito al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica e con le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti.*

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia seguita da un opportuno trattamento di tali rifiuti. Per garantire condizioni di parità nonché il rispetto della legislazione sui rifiuti e del concetto di economia circolare, la Commissione dovrebbe elaborare norme comuni per il trattamento dei RAEE, come prevede la direttiva 2012/19/UE.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la

(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la

comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la **più recente** metodologia messa a punto dalla Commissione **e dai rispettivi** istituti nazionali di statistica.

comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la metodologia **comune per la raccolta e il trattamento dei dati** messa a punto dalla Commissione **in collaborazione con gli** istituti nazionali di statistica.

Motivazione

Al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati in tutta l'UE, la Commissione dovrebbe mettere a punto una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati in aggiunta ai metodi di calcolo comuni utilizzati per le tre direttive in esame.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e stimolare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili e che contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE si applica, in ordine di priorità, nella legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Tale gerarchia si applica pertanto ai veicoli fuori uso, a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori nonché ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel soddisfare l'obiettivo della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere conto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e assicurare l'attuazione pratica di tali priorità.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Alla luce della crescente necessità di gestire e riciclare i rifiuti nell'Unione, in linea con l'economia circolare, è opportuno porre l'accento sull'esigenza di garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi ai principi e ai requisiti della normativa ambientale dell'Unione, in particolare i principi di vicinanza, di priorità al recupero e di autosufficienza. La Commissione dovrebbe valutare se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa relativa alle spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per impedire la spedizione illegale di rifiuti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2000/53/CE riguardo alla metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e al formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di riutilizzo e recupero dei veicoli fuori uso, nonché della direttiva 2012/19/UE riguardo alla metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e al formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di raccolta e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).**

Motivazione

È necessario inserire il considerando standard relativo alle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)**

(7 ter) Al fine di stabilire la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati per quanto concerne pile e accumulatori e i

rifiuti di pile e accumulatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma -1 (nuovo)
Direttiva 2000/53/CE
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente."

Emendamento

all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto ***delle priorità della gerarchia dei rifiuti e*** dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente."

Motivazione

Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti è assolutamente necessario inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti negli articoli 1, 6 e 7.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro **18** mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. **La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].**

Emendamento

1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono **raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 1 quinquies** e comunicati per via elettronica entro **12** mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri **nonché** completezza,

Emendamento

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. **Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 quinquies**, la relazione

affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri. **La Commissione valuta inoltre la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.** La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater bis. La Commissione può includere nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. La Commissione adotta atti ***di esecuzione*** che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti ***di esecuzione*** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, ***paragrafo 2***.

1 quinquies. La Commissione adotta atti ***delegati*** che stabiliscono ***la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure*** il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti ***delegati*** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11 ***bis***.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies bis. Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. Particolare attenzione deve essere prestata alle spedizioni di veicoli usati che si sospetta siano veicoli fuori uso. A tal fine si applicano gli orientamenti n. 9 dei corrispondenti in materia di spedizioni di veicoli fuori uso. La Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 bis

Strumenti per promuovere il passaggio

verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 22 bis

Dati

1. I dati comunicati dallo Stato membro a norma degli articoli 10 e 12 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati il formato per la comunicazione."

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 23 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

Riesame

-a) all'articolo 23, il titolo è sostituito dal seguente:

Relazioni e riesame

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro la fine del 2016 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

1. Entro la fine del 2016, **e successivamente ogni tre anni**, la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***b bis) è aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto. Il riesame tiene***

conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare e dell'evoluzione tecnica di nuovi tipi di pile che non utilizzano sostanze pericolose, in particolare metalli pesanti o di altro tipo o ioni metallici. La Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa."

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 23 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 23 bis bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo in vigore

"Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri **possono stabilire** norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti."

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 4

Testo in vigore

"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, **basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione

5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro **18** mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati

Emendamento

-1) all'articolo 8, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri **stabiliscono** norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti."

Emendamento

-1 bis) all'articolo 8, paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo **e in linea con il mandato previsto nella direttiva 2012/19/UE**, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

Emendamento

5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono **raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 5 quinquies e**

sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. **La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].**

comunicati per via elettronica entro **12** mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. **Gli Stati membri provvedono affinché siano comunicati i dati di tutti gli attori che raccolgono o trattano i RAEE.** I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 – paragrafo 5 quater

Testo della Commissione

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri **nonché** completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. **Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 5 quinquies,** la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri. **La Commissione valuta inoltre la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.** La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 – paragrafo 5 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater bis. *La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.*

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies

Testo della Commissione

5 quinquies. La Commissione adotta atti **di esecuzione** che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. Gli atti **di esecuzione** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo **21, paragrafo 2**.

Emendamento

5 quinquies. La Commissione adotta atti **delegati** che stabiliscono **la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure** il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. Gli atti **delegati** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo **20**.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies bis. *Durante il riesame di cui al paragrafo 5 quater, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la*

Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. La Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 16 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."

MOTIVAZIONE

La proposta in esame mira a semplificare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri e ad allinearli alle disposizioni in materia di comunicazione contenute nella direttiva quadro sui rifiuti, nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e nella direttiva sulle discariche. La proposta intende inoltre allineare le disposizioni sulla comitatologia al trattato di Lisbona.

Il relatore concorda in linea generale con gli obiettivi della proposta e ritiene che per verificare la realizzazione degli stessi servano dati precisi e attendibili. Pertanto gli Stati membri dovrebbero innanzitutto adoperarsi per garantire l'efficacia della raccolta e della trasmissione dei dati alla Commissione. Gli emendamenti proposti mirano a incrementare la qualità dei dati introducendo un controllo della qualità nella direttiva sulle pile. La Commissione dovrebbe altresì mettere a punto una metodologia comune per la raccolta, l'organizzazione e il trattamento dei dati, in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica, allo scopo di garantire dati comparabili e di qualità. Gli emendamenti sono inoltre finalizzati ad assicurare che la Commissione continui a essere soggetta a un obbligo di valutazione e relazione riguardo all'attuazione delle direttive e al loro impatto sull'ambiente e sulla salute umana. Nelle relazioni di valutazione la Commissione dovrebbe considerare se sia necessario procedere a un riesame degli elementi essenziali delle direttive, inclusi gli obiettivi, allo scopo di garantire che la legislazione continui a essere commisurata alle finalità perseguite. Le relazioni dovrebbero essere corredate da proposte legislative qualora emerga la necessità di apportare miglioramenti o di aumentare il livello di ambizione. Alcuni emendamenti sono inoltre finalizzati ad allineare il testo al nuovo accordo interistituzionale del 16 aprile 2016.

Considerando che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le pile e i veicoli fuori uso sono oggetto di una crescente domanda, che comporta la produzione di svariati rifiuti di prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita, i quali sono una fonte di materiali preziosi e scarsi, le tre direttive dovrebbero essere sottoposte a riesame completo nel prossimo futuro, nel contesto dell'economia circolare, sulla base di un'opportuna valutazione d'impatto e tenendo conto della progettazione ecocompatibile, della necessità di recuperare una maggiore quantità di materie prime secondarie, del progresso tecnologico nonché di altri obiettivi e iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare.

20.10.2016

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Relatore per parere: Pavel Telička

BREVE MOTIVAZIONE

Il 2 dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto sull'economia circolare, comprendente un piano di azione per l'economia circolare e quattro proposte legislative sui rifiuti. Lo scopo della proposta legislativa in esame è di fissare obiettivi per la riduzione dei rifiuti, compresi obiettivi relativi alle discariche, al riutilizzo e al riciclaggio, da conseguire entro il 2030. La proposta presenta inoltre un percorso a lungo termine ambizioso e credibile per la gestione dei rifiuti e le attività di riciclaggio.

Sebbene la commissione ITRE abbia deciso di dividere il pacchetto in quattro fascicoli separati, questi sono strettamente interconnessi. Molte delle modifiche relative alle statistiche e alle definizioni di rifiuti sono presentate alla direttiva quadro sui rifiuti, mentre gli obiettivi e gli obblighi basati su tali definizioni o statistiche sono presentanti nell'ambito delle altre tre direttive. È pertanto necessario garantire la coerenza tra tutti i fascicoli.

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta rivista della Commissione poiché adotta un approccio più ampio, più olistico e anche più realistico. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è effettivamente fondamentale per garantire condizioni di parità tra gli Stati membri e una gestione efficiente dei rifiuti nell'UE. È indubbio che in tale ambito siano necessari ulteriori miglioramenti. Gli obiettivi proposti dalla Commissione devono essere ambiziosi e allo stesso tempo realistici e conseguibili per tutti gli Stati membri, altrimenti l'UE corre il rischio di andare incontro a una frammentazione del mercato interno e a uno sviluppo non inclusivo e conseguentemente diseguale in tale ambito. Una visione a lungo termine con obiettivi sufficientemente ambiziosi è la strada giusta da percorrere. Tuttavia il relatore nutre ancora dei dubbi riguardo alla metodologia utilizzata per la definizione degli obiettivi, indipendentemente dal fatto che siano adeguati o meno. Inoltre, dopo la raccolta di dati affidabili e confrontabili, sarà necessario rivedere gli obiettivi e i livelli di ambizione in modo adeguato. Il relatore si rammarica altresì per l'assenza, nell'intera

proposta, di un'impostazione incentrata sull'istruzione e l'informazione, elementi che invece dovrebbero costituire il nucleo stesso della trasformazione.

L'obiettivo della proposta di direttiva recante modifica delle direttive relative a veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori nonché rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è di semplificare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri. La posizione del relatore mira a semplificare la legislazione per gli Stati membri e le imprese, onde evitare che siano imposti loro ulteriori obblighi superflui, e a creare condizioni di parità tra gli operatori del mercato. Non è auspicabile introdurre una nuova regolamentazione aggiuntiva, ma occorre piuttosto favorire la creazione di un ambiente in cui le imprese possano applicare le soluzioni più ecologiche ed efficaci sotto il profilo dei costi, in linea con la strategia a lungo termine. Gli Stati membri devono creare condizioni adeguate, tra l'altro introducendo incentivi fiscali e sostenendo la simbiosi industriale, per garantire che i fabbricanti adempiano alle loro responsabilità. Il relatore si chiede tuttavia se la proposta della Commissione relativa a pile e accumulatori permetta di conseguire tali obiettivi.

Se l'UE intende davvero realizzare la transizione verso l'economia circolare, deve creare al suo interno infrastrutture adeguate e un mercato aperto per i trasporti e la gestione dei rifiuti. Tale obiettivo non è ancora stato raggiunto, e nel futuro questa situazione potrebbe ostacolare una gestione dei rifiuti efficiente nell'UE. Il relatore propone pertanto che la Commissione valuti se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa concernente le spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi ad essa correlati e accelerarne i tempi.

Un altro elemento importante del quadro in questione è costituito dal trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) oggetto di raccolta differenziata. Non ha senso provvedere alla raccolta differenziata dei RAEE se in seguito non è previsto un trattamento adeguato. Alcuni Stati membri dell'UE hanno già introdotto norme minime obbligatorie per il trattamento dei RAEE (serie EN 50625), e il relatore invita pertanto la Commissione ad adottare misure che rendano obbligatorio il rispetto delle norme EN 50625 per il trattamento dei RAEE.

Il relatore desidera altresì attirare l'attenzione sull'esportazione al di fuori dell'UE di prodotti considerati rifiuti elettronici e di materie prime secondarie (RAEE, rottami metallici, plastica, ecc.) L'UE dovrebbe concentrarsi non solo sul monitoraggio del trattamento e del riciclaggio di tali materiali al di fuori del suo territorio, come previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti, ma anche sull'esportazione illegale di tali materie prime verso i paesi terzi, che rappresenta innanzitutto una questione di applicazione della legislazione in vigore. La proposta della Commissione relativa alla legislazione sui rifiuti non costituisce il quadro opportuno per affrontare tali questioni; la Commissione dovrebbe tuttavia prenderle in considerazione in sede di revisione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e delle norme correlate nell'ottica di evitare le esportazioni al di fuori dell'UE, concentrandosi sull'attuazione e sull'applicazione della legislazione in vigore. È positivo che la Commissione stia elaborando nuove proposte in settori quali la progettazione ecocompatibile o l'attuazione di talune direttive, il che potrebbe contribuire a ridurre l'esportazione illegale di rifiuti elettronici.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*visto il protocollo (n. 2) del TUE
sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità,*

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, ***incrementare l'efficienza energetica e ridurre il livello di dipendenza dell'Unione.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È necessario garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materie prime secondarie e occorre attribuire la priorità agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo finalizzati a

raggiungere tale obiettivo. La Commissione dovrebbe inoltre considerare l'opportunità di presentare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Negli ultimi anni, a seguito dei progressi della tecnologia e all'aumento dei flussi globali delle merci, il panorama industriale è profondamente mutato. Questi fattori pongono nuove sfide in merito alla gestione e al trattamento ecologici dei rifiuti, che dovrebbero essere affrontate combinando maggiori attività di ricerca e strumenti normativi mirati. L'obsolescenza programmata è un argomento in espansione che implica una contraddizione intrinseca con gli obiettivi dell'economia circolare e dovrebbe pertanto essere affrontato in un'ottica di eradicazione mediante l'impegno concordato di tutti gli attori principali: il settore, gli utenti e le autorità di regolamentazione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità

delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

delle statistiche *definendo una metodologia armonizzata per la raccolta e il trattamento dei dati*, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, *che dovrebbe essere Eurostat*, e sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati *che dovrebbe essere basata su un modello armonizzato. La comunicazione affidabile di dati statistici confrontabili relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sullo stato di attuazione di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.*

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia seguita da un opportuno trattamento di tali rifiuti. L'utilizzo di operazioni di trattamento adeguate da parte soltanto di alcuni degli operatori degli impianti di trattamento dei RAEE rappresenta un rischio per l'ambiente. La direttiva 2012/19/UE^{1bis} del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che la Commissione elabori norme comuni per il trattamento dei RAEE (serie EN 50625). Per garantire condizioni di parità nonché il rispetto della legislazione sui rifiuti e del concetto di economia circolare, la Commissione

dovrebbe adottare un atto di esecuzione per rendere tali norme giuridicamente vincolanti.

^{1bis} Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo in vigore

Emendamento

(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

soppresso

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE si applica, in ordine di priorità, nella legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione. Tale gerarchia, pertanto, si applica a veicoli, pile e accumulatori fuori uso e ai rifiuti di pile e accumulatori e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Nel soddisfare l'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere in considerazione le priorità della gerarchia dei rifiuti e assicurare l'effettiva attuazione di tali priorità.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva è opportuno semplificare e rendere meno onerose le spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione, prevedendo procedure più semplici per le imprese e garantendo nel contempo il rispetto delle norme ambientali. La Commissione dovrebbe affrontare tale questione nel contesto della revisione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} *Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).*

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Alla luce della crescente necessità di gestire e riciclare i rifiuti nell'Unione, in linea con l'economia circolare, è opportuno porre l'accento sull'esigenza di garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi ai principi e ai requisiti del diritto ambientale, in particolare il

principio di prossimità, di priorità di recupero e di auto-sufficienza. La Commissione dovrebbe valutare se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa relativa alle spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per impedire la spedizione illegale dei rifiuti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La presente direttiva è stata adottata tenendo in considerazione gli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma -1 (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

"3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori forniscano informazioni per la demolizione per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato. Tali informazioni identificano, nella misura in cui siano richiesti dagli impianti di trattamento per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, i

L'articolo 8, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori forniscano, **in formato elettronico**, informazioni per la demolizione per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato. Tali informazioni identificano, nella misura in cui siano richiesti dagli impianti di trattamento per ottemperare alle

diversi componenti e materiali e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose nel veicolo, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 7."

disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose nel veicolo, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 7."

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È inserito il seguente articolo:

"Articolo 8 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

1. Al fine di contribuire agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri utilizzano adeguati strumenti economici o altre misure. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere agli strumenti economici o alle altre misure riportati nell'allegato II bis.

2. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti economici specifici o altre misure introdotti in conformità con il paragrafo 1 entro il ... [inserire la data: diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.";

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafi da 1 bis a 1 quinquies

1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].
5 ter.

1 ter. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono

1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono **raccolti e trattati utilizzando la metodologia armonizzata per garantire che siano comparabili e sono** trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies, **che sostiene gli obiettivi del riutilizzo e dei dati aperti**. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].
5 ter.

1 ter. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. **La relazione di controllo della qualità è redatta conformemente al formato armonizzato.**

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati, **oltre alla disponibilità di dati aperti**. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata **a nove mesi dal primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, e successivamente** ogni tre anni.

1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono **la metodologia armonizzata per la raccolta e il trattamento dei dati e** il formato per la

adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

comunicazione *comparabile* dei dati a norma del paragrafo 1 bis *e il formato per la relazione di controllo di cui al paragrafo 1 ter*. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva 2000/53/CE
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È aggiunto l'allegato II bis, quale riportato nell'allegato I della presente direttiva.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

"1. Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾."

(-1) All'articolo 15, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

"1. Senza perdere di vista le priorità della gerarchia dei rifiuti e l'effetto del trasporto sull'ambiente, il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1)."

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per prevenire la spedizione

(¹) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.
Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2557/2001 (GU L 349
del 31.12.2001, pag. 1).

(¹) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.
Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2557/2001 (GU L 349
del 31.12.2001, pag. 1).

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 21 bis

*Strumenti per promuovere il passaggio
verso un'economia più circolare*

*1. Per contribuire al conseguimento
degli obiettivi fissati dalla presente
direttiva, gli Stati membri utilizzano
adeguati strumenti economici o altre
misure. A tal fine gli Stati membri
possono ricorrere agli strumenti
economici o alle altre misure riportati
nell'allegato IV bis.*

*2. Gli Stati membri riferiscono alla
Commissione in merito agli strumenti
economici specifici o altre misure
introdotti in conformità con il paragrafo 1
entro il ... [diciotto mesi dopo l'entrata in
vigore della presente direttiva] e
successivamente ogni cinque anni."*

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 22 bis (nuovo)

(1 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 22 bis

Raccolta, trattamento e comunicazione dei dati

1. I dati comunicati dallo Stato membro a norma degli articoli 10 e 12 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

2. La metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato della comunicazione sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2."

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

(b bis) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"b bis) le evoluzioni delle misure adottate per il trattamento di tutti i rifiuti di pile o accumulatori, compresa una panoramica delle modalità di applicazione delle migliori tecniche disponibili."

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Allegato IV bis (nuovo)

(2 bis) è aggiunto l'allegato IV bis, quale riportato nell'allegato II della presente direttiva.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 4

Testo in vigore

Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza."

Emendamento

(-1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori, **riparatori** e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare **la riparazione**, il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali **e per scongiurare l'impiego nei prodotti di tecniche di obsolescenza programmata**. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, **la riparazione e** il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza."

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo in vigore

"(a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano *la* disponibilità e *l'*accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;"

Emendamento

(-1 bis) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"(a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano *l'elevata* disponibilità e *la semplice e regolare* accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;"

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 6 – titolo

Testo in vigore

"*Smaltimento e trasporto* dei RAEE raccolti"

Emendamento

(-1 ter) all'articolo 6 il titolo è sostituito dal seguente:

"*Uso* dei RAEE raccolti"

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo in vigore

"2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo."

Emendamento

(-1 quater) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo.

Visti l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti e l'effetto del trasporto sull'ambiente e fatta salva l'applicazione del principio di "responsabilità del produttore", si promuove l'accesso ai RAEE raccolti separatamente da operatori locali addetti alla riparazione e al riutilizzo."

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo in vigore

"3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori

Emendamento

(-1 quinquies) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome ***o operatori terzi presenti sul mercato*** istituiscano sistemi per il recupero

tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato VIII."

dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili **e forniscano informazioni efficaci per il recupero presso stabilimenti o imprese che eseguono le operazioni di trattamento**. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato VIII."

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo in vigore

Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri **possono stabilire** norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.

Emendamento

(-1 sexies) all'articolo 8, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri **stabiliscono** norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti **e provvedono alla loro pubblicazione**.";

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo in vigore

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 octies (nuovo)

Testo in vigore

Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare *sulle* norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento

(-1 octies) all'articolo 8, paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare *sulla serie EN 50625 di* norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee, *conformemente al mandato stabilito nella direttiva 2012/19/UE*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 nonies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro in questione o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (2)."

Emendamento

(-1 nonies) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. *Senza perdere di vista le priorità della gerarchia dei rifiuti e l'effetto del trasporto sull'ambiente*, l'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro in questione o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (2).

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per prevenire la spedizione illegale dei rifiuti."

(²) GU L 316 del 4.12.2007, pag.6.

(²) GU L 316 del 4.12.2007, pag.6.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafi da 5 bis a 5 quinquies

Testo della Commissione

5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. 5 ter.

5 ter. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza,

Emendamento

5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono **raccolti, trattati e** trasmessi **utilizzando la metodologia armonizzata e** secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies, **che sostiene gli obiettivi del riutilizzo e dei dati aperti**. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. 5 ter.

5 ter. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. **La relazione di controllo della qualità è redatta conformemente al formato armonizzato.**

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza,

affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

5 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

affidabilità, tempestività e coerenza dei dati, *così come la disponibilità di dati aperti*. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata *a nove mesi dal primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, e successivamente* ogni tre anni.

5 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono *la metodologia armonizzata per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la relazione di controllo di cui al paragrafo 5 ter*. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 17 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri utilizzano adeguati strumenti economici o altre misure. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere agli strumenti economici o alle altre misure riportati nell'allegato X bis.

2. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti economici specifici o altre misure introdotti in conformità con il paragrafo 1 entro il ... [diciotto mesi dopo l'entrata in

*vigore della presente direttiva] e
successivamente ogni cinque anni."*

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2012/19/UE
Allegato X bis.

Testo della Commissione

Emendamento

*(2 bis) è aggiunto l'allegato X bis, quale
riportato nell'allegato III della presente
direttiva.*

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Allegato I (nuovo)
Direttiva 2000/53/CE
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I

*Alla direttiva 2000/53/CE è aggiunto il
seguito allegato II bis:*

"Allegato II bis

*Strumenti per promuovere l'applicazione
della gerarchia dei rifiuti e il passaggio a
un'economia circolare*

1. Strumenti economici:

*1.1. aumento progressivo delle tasse
e/o dei diritti sul collocamento in
discarica per tutte le categorie di rifiuti
(urbani, inerti, altri);*

*1.2. introduzione o aumento delle tasse
e/o dei diritti sull'incenerimento*

*1.3. regimi di sostegno diretto dei
prezzi per promuovere il riutilizzo, la
riparazione e il riciclaggio;*

1.4. internalizzazione delle esternalità

positive e negative connesse al riciclaggio e alle materie prime essenziali;

1.5. introduzione di un'aliquota IVA ridotta o pari a zero sulla riparazione, sui materiali per la riparazione e sulla vendita dei prodotti di seconda mano;

1.6. estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali ("pay-as-you-throw") a tutto il territorio degli Stati membri per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;

1.7. imposte verdi o tariffe per lo smaltimento avanzato da applicare ai prodotti per i quali non sono in vigore programmi di responsabilità estesa dei produttori;

1.8. misure intese a migliorare l'efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

1.9. aiuti agli investimenti nei progetti che promuovono l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;

1.10 estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

1.11. sistemi di cauzione-rimborso e di altro tipo che incentivano i produttori di rifiuti urbani e gli operatori economici a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti che producono;

1.12. incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

1.13. misure a sostegno dell'espansione dei settori del riutilizzo;

1.14. criteri per gli appalti pubblici verdi che promuovano la gerarchia dei rifiuti;

1.15. misure che eliminino progressivamente le sovvenzioni dannose non coerenti con la gerarchia dei rifiuti;

1.16. incentivi che promuovono la progettazione e l'immissione sul mercato di prodotti che non generano rifiuti, quali beni riparabili.

2. Altre misure:

2.1. divieti specifici sull'incenerimento dei rifiuti riciclabili;

2.2. restrizioni alla commercializzazione di prodotti e imballaggi monouso e non riciclabili;

2.3. misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

2.4. misure che comprendono rimborsi d'imposta e/o esenzioni fiscali;

2.5. misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;

2.6. misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti;

2.7. utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi;

2.8. uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei al fine di finanziare la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;

2.9. creazione di piattaforme di

comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie, le parti sociali, le autorità locali e anche gli Stati membri;

2.10. introduzione di un contenuto riciclato minimo nei prodotti;

2.11. eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo."

Emendamento 34

**Proposta di direttiva
Allegato II (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Allegato IV bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato II

Alla direttiva 2006/66/CE è aggiunto il seguente allegato IV bis:

"Allegato IV bis

Strumenti per promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e il passaggio a un'economia circolare

1. Strumenti economici:

1.1. aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);

1.2. introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento

1.3. regimi di sostegno diretto dei prezzi per promuovere il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

1.4. internalizzazione delle esternalità positive e negative connesse al riciclaggio e alle materie prime essenziali;

1.5. introduzione di un'aliquota IVA ridotta o pari a zero sulla riparazione, sui materiali per la riparazione e sulla vendita dei prodotti di seconda mano;

1.6. estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali ("pay-as-you-throw") a tutto il territorio degli Stati membri per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;

1.7. imposte verdi o tariffe per lo smaltimento avanzato da applicare ai prodotti per i quali non sono in vigore programmi di responsabilità estesa dei produttori;

1.8. misure intese a migliorare l'efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

1.9. aiuti agli investimenti nei progetti che promuovono l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;

1.10 estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

1.11. sistemi di cauzione-rimborso e di altro tipo che incentivano i produttori di rifiuti urbani e gli operatori economici a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti che producono;

1.12. incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

1.13. misure a sostegno dell'espansione dei settori del riutilizzo;

1.14. criteri per gli appalti pubblici verdi che promuovano la gerarchia dei rifiuti;

1.15. misure che eliminino progressivamente le sovvenzioni dannose non coerenti con la gerarchia dei rifiuti;

1.16. incentivi che promuovono la progettazione e l'immissione sul mercato di prodotti che non generano rifiuti, quali beni riparabili.

2. Altre misure:

- 2.1. divieti specifici sull'incenerimento dei rifiuti riciclabili;*
- 2.2. restrizioni alla commercializzazione di prodotti e imballaggi monouso e non riciclabili;*
- 2.3. misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;*
- 2.4. misure che comprendono rimborsi d'imposta e/o esenzioni fiscali;*
- 2.5. misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;*
- 2.6. misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti;*
- 2.7. utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi;*
- 2.8. uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei al fine di finanziare la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;*
- 2.9. creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie, le parti sociali, le autorità locali e anche gli Stati membri;*
- 2.10. introduzione di un contenuto*

riciclato minimo nei prodotti;

2.11. eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo."

Emendamento 35

**Proposta di direttiva
Allegato III (nuovo)
Direttiva 2012/19/UE
Allegato X bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III

Alla direttiva 2012/19/UE è aggiunto il seguente allegato X bis:

"Allegato X bis

Strumenti per promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e il passaggio a un'economia circolare

1. Strumenti economici:

1.1. aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);

1.2. introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento

1.3. regimi di sostegno diretto dei prezzi per promuovere il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

1.4. internalizzazione delle esternalità positive e negative connesse al riciclaggio e alle materie prime essenziali;

1.5. introduzione di un'aliquota IVA ridotta o pari a zero sulla riparazione, sui materiali per la riparazione e sulla vendita dei prodotti di seconda mano;

1.6. estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali ("pay-as-you-throw") a tutto il territorio degli Stati membri per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al

riciclaggio;

1.7. imposte verdi o tariffe per lo smaltimento avanzato da applicare ai prodotti per i quali non sono in vigore programmi di responsabilità estesa dei produttori;

1.8. misure intese a migliorare l'efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

1.9. aiuti agli investimenti nei progetti che promuovono l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;

1.10 estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

1.11. sistemi di cauzione-rimborso e di altro tipo che incentivano i produttori di rifiuti urbani e gli operatori economici a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti che producono;

1.12. incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

1.13. misure a sostegno dell'espansione dei settori del riutilizzo;

1.14. criteri per gli appalti pubblici verdi che promuovano la gerarchia dei rifiuti;

1.15. misure che eliminino progressivamente le sovvenzioni dannose non coerenti con la gerarchia dei rifiuti;

1.16. incentivi che promuovono la progettazione e l'immissione sul mercato di prodotti che non generano rifiuti, quali beni riparabili.

2. Altre misure:

2.1. divieti specifici sull'incenerimento dei rifiuti riciclabili;

2.2. restrizioni alla commercializzazione di prodotti e imballaggi monouso e non riciclabili;

2.3. misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

2.4. misure che comprendono rimborsi d'imposta e/o esenzioni fiscali;

2.5. misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;

2.6. misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti;

2.7. utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi;

2.8. uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei al fine di finanziare la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;

2.9. creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie, le parti sociali, le autorità locali e anche gli Stati membri;

2.10. introduzione di un contenuto riciclato minimo nei prodotti;

2.11. eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo."

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Riferimenti	COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 14.12.2015
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 14.12.2015
Relatore per parere Nomina	Pavel Telička 2.2.2016
Esame in commissione	14.6.2016
Approvazione	13.10.2016
Esito della votazione finale	+: 55 -: 10 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D'Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyrali

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	
Riferimenti	COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)	
Presentazione della proposta al PE	2.12.2015	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 14.12.2015	
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ITRE 14.12.2015	
Relatori Nomina	Simona Bonafè 22.12.2015	
Esame in commissione	15.6.2016	29.9.2016
Approvazione	24.1.2017	
Esito della votazione finale	+: 58 -: 7 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens	
Deposito	30.1.2017	